

I tesserati che non rispetteranno i principi del Codice di Etica Sportiva e la cui inosservanza venga denunciata e risulti sufficientemente documentata, saranno deferiti al Consiglio Federale che valuterà, a proprio insindacabile giudizio, i provvedimenti disciplinari e le eventuali sanzioni da comminare nelle fattispecie di volta in volta in esame, nell'ambito dell'applicazione della Clausola compromissoria, così come previsto dal nostro Statuto.

FIPL - Codice di Etica Sportiva

Art. 1) Gli atleti, gli assistenti ed i rispettivi coach impegnati nelle diverse fasi di una competizione ufficiale sono tenuti a mantenere un comportamento sportivo e corretto, evitando contestazioni nei confronti dei giudizi arbitrali (eccezion fatta per le richieste di delucidazioni e per tutte quelle altrimenti consentite dal regolamento), atteggiamenti provocatori, linguaggi volgari, imprecazioni e forme di esultanza o di sfogo plateali da considerare poco opportune, in quanto effettuate dinanzi ad un pubblico e durante riprese video e televisive.

Art. 2) Alle zone di gara, in quelle adiacenti dedicate agli atleti in procinto di entrare in pedana e nel backstage riservato al riscaldamento possono accedere solo atleti, allenatori e loro assistenti in inderogabile abbigliamento sportivo, tenuti al rispetto dei locali, delle attrezzature in essi presenti, alla pulizia ed al decoro. Non è consentito l'accesso a semplici spettatori né ad un numero eccessivo di assistenti per ciascuna squadra rispetto agli atleti della stessa che gareggiano in quel gruppo di gara; neppure è permesso consumare all'interno cibi o bevande, sporcare, rovinare la pavimentazione e l'arredo e disturbare con rumori e urla ingiustificate la preparazione e la concentrazione dei concorrenti.

Al termine di ogni sessione di gara i componenti delle squadre con atleti in competizione devono riordinare le pedane di riscaldamento, scaricando i bilancieri e ponendo i pesi a terra intorno alla pedana o sugli appositi rack se presenti.

Art. 3) Il comportamento di ciascun tesserato deve mantenersi irreprensibile anche al di fuori della competizione, in particolare sui social ed in generale sul web. Non sono consentite dichiarazioni, offese gratuite, volgarità e contestazioni, che esulino dal semplice disaccordo tecnico, per mettere in dubbio la buona fede e l'onestà degli arbitri nonché l'operato della FIPL e l'integrità dei suoi rappresentanti o di altri tesserati appartenenti ad altri sodalizi. Su Internet ed in particolare sui forum, su facebook e nei gruppi presenti ed attivi al suo interno non è altresì consentito offendere, irridere e diffamare altri tesserati della FIPL, altre sigle (ed i loro affiliati e Dirigenti) che esercitano il powerlifting, mediante dichiarazioni nominative o citando ruoli, funzioni e dati da cui si evinca chiaramente l'identità di colui che è oggetto di atteggiamenti denigratori. Nel caso di tesserati che ricoprono la carica di amministratori o moderatori dei siti e gruppi di cui trattasi, alla normale responsabilità diretta si aggiunge quella indiretta, per il mancato o non completo controllo dell'attività che si svolge all'interno di essi.

Art. 4) Il Referente di un team affiliato alla FIPL è responsabile non soltanto a titolo personale ma in solido nei confronti di tutti gli atleti tesserati per la squadra che egli rappresenta, relativamente ad eventuali violazioni del presente codice etico durante le competizioni, nei luoghi ad esse adibite e per esternazioni avventate e inopportune in pubblico o sul web riferite all'ambito sportivo ed ai punti sopra illustrati.

Art. 5) Non è permesso ad atleti, tecnici, arbitri e dirigenti FIPL avvalersi del nome della FIPL, dei ruoli ricoperti all'interno di essa o degli Organismi Internazionali a cui essa si rapporta per scopi diversi da quelli espressamente autorizzati, al fine di millantare crediti inesistenti nell'organizzazione di eventi sportivi o nella stesura di regolamenti tecnici. Tali ultimi potranno essere presi come riferimento o anche completamente copiati ma ciò deve avvenire senza la citazione di sigle e denominazioni di Organismi che non abbiano fornito il proprio assenso in proposito, in quanto il rinvio a tali sigle, marchi e nomi propri potrebbe rivelarsi fuorviante ed ingannevole per chi legge e non coincidere con l'effettiva applicazione di norme o di quant'altro menzionato.

I tesserati che non rispetteranno i principi etici sopra elencati e la cui inosservanza venga denunciata e risulti sufficientemente documentata, saranno deferiti al Consiglio Federale che valuterà, a proprio insindacabile giudizio, i provvedimenti disciplinari e le eventuali sanzioni da comminare nelle fattispecie di volta in volta in esame.

Approvato nella 50esima seduta del Consiglio Federale, tenutasi a Bologna il 27-11-2016